

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009296/2011
alla Commissione**

Articolo 117 del regolamento

Carlos Coelho (PPE) e Regina Bastos (PPE)

Oggetto: Protezione di dati in materia di sanità

Secondo l'articolo 7, punto 4, della legge 67/98 dell'assemblea della Repubblica (che traspone la direttiva 95/46/CE nell'ordine giuridico portoghese) è permesso il trattamento dei dati riguardanti la salute, inclusi i dati genetici, solo quando ciò sia necessario per la medicina preventiva, la diagnosi medica, la prescrizione di cure o trattamenti medici o la gestione dei servizi sanitari, finché il trattamento di questi dati è effettuato da un professionista della salute obbligato al segreto professionale. Tuttavia, è necessaria una notifica all'autorità nazionale per la protezione dei dati e la garanzia di adeguate misure di sicurezza dell'informazione.

Malgrado ciò, in alcuni ospedali sono stati registrati problemi di sicurezza dell'informazione in materia di sanità. Le amministrazioni di tali ospedali stanno fornendo dati clinici di malati senza consultare i medici e andando contro il parere dell'autorità nazionale per la protezione dei dati (CNPD).

Ci si trova pertanto di fronte a una violazione della relazione di fiducia tra il paziente e il medico e il dovere di confidenzialità, ma anche a una chiara violazione dei diritti fondamentali dei pazienti, i cui dati personali (indipendentemente dal livello di sensibilità che li caratterizza) sono ceduti a terzi, come per esempio a compagnie di assicurazione ecc.

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza di questi fatti e, in qualità di custode dei trattati, in che modo intende agire per porre fine a questa chiara violazione di diritti, libertà e garanzie dei cittadini?